

Regolamento

Indice degli articoli del regolamento comunale

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1	Campo di applicazione
Art. 2	Nome – Frazioni
Art. 3	Stemma

Titolo II

Organizzazione politica

Capitolo I

II Consiglio comunale

Art. 4	Composizione
Art. 5	Sessioni ordinarie
Art. 6	Ufficio presidenziale
Art. 7	Gruppo consiliare
Art. 8	Luogo
Art. 9	Funzionamento
Art. 10	Pubblicità e ordine
Art. 11	Sedute informative
Art. 12	Entrata in materia
Art. 13	Sistema di voto
Art. 14	Votazioni – Ordine procedurale
Art. 15	Verbale – Contenuto – Approvazione

Art. 16	Revoca di risoluzioni
Art. 17	Interrogazioni
Art. 18	Interpellanze
Art. 19	Referendum facoltativo dei Comuni

Capitolo II

Le Commissioni

Art. 20	Commissioni
Art. 21	Funzionamento
Art. 22	Commissione della gestione
Art. 23	Commissione delle petizioni
Art. 24	Commissione edilizia ed opere pubbliche
Art. 25	Commissione revisione aziende

Capitolo III

Il Municipio

Art. 26	Composizione
Art. 27	Competenze
Art. 28	Commissioni
Art. 29	Periti

Titolo III

Gestione finanziaria

Art. 30	Incassi e pagamenti
Art. 31	Autorizzazione a riscuotere
Art. 32	Diritto di firma
Art. 33	Spese non preventivate e deleghe
Art. 34	Organo peritale di controllo

Titolo IV

Onorari, stipendi, diarie ed indennità

Art. 35	Emolumenti del Sindaco e dei Municipali
Art. 36	Diarie ed indennità per missioni
Art. 37	Indennità per sedute delle Commissioni
Art. 38	Modalità di pagamento
Art. 39	Finanziamento ai partiti
Art. 40	Finanziamenti speciali

Titolo V

Aziende municipalizzate

Art. 41 Aziende

Titolo VI

I beni comunali

Art. 42 Uso speciale

Titolo VII

Ordine pubblico e polizia locale

Art. 43 Norma generale
Art. 44 Prestazioni obbligatorie
Art. 45 Rumori molesti e quiete notturna
Art. 46 Lavori festivi e notturni
Art. 47 Ricovero di animali
Art. 48 Sicurezza generale
Art. 49 Lavori stradali
Art. 50 Affissioni
Art. 51 Circolazione
Art. 52 Manomissioni e danneggiamenti
Art. 53 Sostanze velenose
Art. 54 Deposito di fanghi
Art. 55 Igiene e custodia dei cani sull'area pubblica
Art. 56 Contravvenzioni e multe
Art. 57 Tasse, indennità e sportule di Cancelleria

Titolo VIII

Disposizioni finali ed abrogative

Art. 58 Diritto suppletorio
Art. 59 Entrata in vigore
Art. 60 Abrogazione

Regolamento comunale

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento comunale compendia ed integra la Legge Organica Comunale (in seguito LOC), il regolamento d'applicazione della legge organica comunale (in seguito RALOC) ed i relativi decreti d'applicazione.

Art. 2 Nome – Frazioni

¹Il nome del Comune è STABIO.


²Stabio è Comune del Circolo di Stabio, Distretto di Mendrisio, confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Ligornetto, Genestrerio e la Repubblica italiana.

³I limiti territoriali del Comune sono definiti nella mappa (allegato 1), dalla quale risulta anche la suddivisione delle frazioni.

⁴Il comune comprende le frazioni di San Pietro e Gaggiolo.

⁵Le denominazioni toponomastiche del comune sono quelle tradizionali censite nel repertorio toponomastico e nella mappa catastale ufficiale alle quali il municipio s'ispira per le denominazioni richieste dall'organizzazione territoriale dei servizi e delle opere comunali.

Art. 3 Stemma



Descrizione stemma:

Parte superiore

Scritta STAB in nero su fascia obliqua in campo rosso

Parte inferiore

Un castello giallo su tre collinette verdi in campo blu.

Titolo II

Organizzazione politica

Capitolo I: Il Consiglio comunale

Art. 4 Composizione

Il Consiglio comunale è composto di venticinque membri.

Art. 5 Sessioni ordinarie

¹Consiglio comunale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria.

²La prima sessione si apre l'ultimo lunedì d'aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³La seconda sessione si apre il primo lunedì di dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

⁴I termini di cui ai precedenti capoversi 2 e 3 possono essere prorogati conformemente all'art. 49 cpv. 4 e 5 LOC.

Art. 6 Ufficio presidenziale

¹L'ufficio presidenziale è composto di:

- a) un Presidente;
- b) un primo vicepresidente;
- c) un secondo vicepresidente;
- d) due scrutatori.

²In caso d'assenza del Presidente lo stesso è supplito dal primo, poi dal secondo vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte).

Art. 7 Gruppo consiliare

¹Il Gruppo consiliare è costituito da tutti i Consiglieri eletti sulla stessa lista o su liste congiunte.

²Il Gruppo consiliare, composto di almeno tre Membri, può costituirsi solo nella seduta costituiva del Consiglio comunale, notificando al Presidente la costituzione ed il nome del Capo Gruppo.

Art. 8 Luogo

¹Le sedute si tengono nella sala del Consiglio comunale.

²Nel giorno in cui siede il Consiglio comunale è esposto il gonfalone sul palazzo municipale.

Art. 9 Funzionamento

¹Le sedute del Consiglio comunale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci.

²Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può prendere la parola una terza volta.
In caso d'intervento del Presidente quale relatore o quale capo Gruppo, la seduta è diretta dal vice Presidente.

³Il municipio partecipa alle sedute in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo in nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali.

Art. 10 Pubblicità e ordine

¹Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

²Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza turbare le discussioni in alcun modo.

³Gli organi d'informazione accreditati dal Presidente del Consiglio comunale partecipano alle sedute negli spazi loro riservati; la facoltà di registrare e di riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata all'approvazione del Presidente.

⁴Il Presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti o tiene un comportamento offensivo e scorretto. In caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.

⁵Persistendo i disordini, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta. In questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato.

Art. 11 Sedute informative

¹Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi d'interesse generale.

²Le sedute informative sono pubbliche.

³Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti.

Art. 12 Entrata in materia

¹Il Presidente apre la discussione d'entrata in materia se richiesta da uno o più Consiglieri. Egli mette quindi la votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia.

²In seguito il Presidente apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.

Art. 13 Sistema di voto

¹Il Consiglio comunale vota per alzata di mano.

²Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima d'ogni votazione.

³Per la concessione dell'attinenza comunale, il Consiglio comunale vota per alzata di mano.

⁴Restano riservati i casi in cui la legge prescrive un diverso sistema di voto.

Art. 14 Votazioni – Ordine procedurale

¹Il Presidente mette in votazione nell'ordine le proposte di non entrata in materia di rinvio o di sospensione e quelle pregiudiziali che vanno decise a maggioranza semplice.

²Se vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

In caso di contestazioni sul predetto ordine di votazione, il Consiglio comunale decide a maggioranza dei votanti.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione in modo distinto tutte le proposte ed eliminando via via, con susseguenti votazioni, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

³Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

⁴L'approvazione di regolamenti, convenzioni, o contratti deve avvenire mediante voto su ogni articolo e nel complesso.

Art. 15 Verbale – Contenuto – Approvazione

¹Il Segretario è responsabile della tenuta del verbale.

Il verbale deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

²Il contenuto del verbale secondo la lettera c) è letto e approvato alla fine d'ogni trattanda.

Il verbale è firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine della seduta.

³Il riassunto delle discussioni, verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione o altri sistemi, è approvato nella seduta successiva.

Art. 16 Revoca di risoluzioni

Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 17 Interrogazioni

¹Ogni Consigliere può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

²Il Municipio risponde direttamente all'interrogante per iscritto entro trenta giorni.

³L'interrogazione si ritiene evasa con la risposta municipale.

⁴Qualora il Municipio giudicasse l'interrogazione d'interesse generale, potrà diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri comunali.

Art. 18 Interpellanze

¹Le interpellanze sono presentate oralmente o per iscritto alla trattanda "Interpellanze e mozioni" dell'ordine del giorno d'ogni seduta del Consiglio comunale.

²Il Municipio, di regola, risponde immediatamente.

Se l'interpellanza è presentata in forma scritta almeno sette giorni prima della seduta il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

³L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipio. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.

⁴Non possono essere presentate interpellanze su oggetti per i quali la competenza decisionale è espressamente delegata al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, ecc.).

Art. 19 Referendum facoltativo dei Comuni

¹L'esercizio del diritto di referendum del Comune in materia cantonale compete al Municipio.

²Il Consiglio comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere il referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge.

Capitolo II: Le Commissioni

Art. 20 Commissioni

¹Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni:

- a) gestione (7 membri);
- b) petizione (5 membri);
- c) opere pubbliche (5 membri);
- d) revisione Aziende (5 membri).

²I membri stanno in carica per l'intero quadriennio.

³È facoltà del Consiglio comunale di nominare Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

⁴Nelle Commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il Consiglio comunale.

⁵I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge sull'esercizio dei diritti politici con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.

⁶I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il Consiglio Comunale.

Art. 21 Funzionamento

¹Ogni Commissione nomina annualmente un presidente (ev. un vice presidente) ed un segretario.

²Le Commissioni sono convocate dal Presidente tramite la Cancelleria comunale con avviso scritto ai membri almeno sette giorni prima della seduta.

³Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

⁴Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggi e la consegna del rapporto, le Commissioni o loro Delegazioni hanno il diritto di prendere visione, in ufficio e in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro competenza.

⁵Le Commissioni tengono il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

⁶Per ogni messaggio trattato, la Commissione designa un relatore che cura la stesura del rapporto scritto.

⁷I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.

Art. 22 Commissione della gestione

¹L'esame della gestione è di competenza della Commissione omonima.

²Essa si pronuncia:

- a) Sul preventivo;

- b) Sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 13, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;
- c) Sul consuntivo;
- d) Abrogato¹.

Art. 23 Commissione delle petizioni

La Commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
- d) la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;
- e) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- f) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- g) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- h) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre commissioni.

Art. 24 Commissione opere pubbliche

La Commissione edilizia ed opere pubbliche ha il compito di preavvisare da profilo tecnico, urbanistico ed economico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche nonché le applicazioni delle norme del Piano regolatore, della legge edilizia e di altre normative edificatorie.

Art. 25 Commissione revisione aziende

La Commissione revisione aziende si pronuncia sul consuntivo delle Aziende municipalizzate verificando:

- a) il conto di gestione corrente;
- b) il conto degli investimenti
- c) la documentazione;
- d) il bilancio patrimoniale e l'esistenza del patrimonio;
- e) l'esattezza dei conteggi.

1. modifica approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 13 dicembre 2010 e approvata dalla Sezione enti locali in data 7 febbraio 2010

Capitolo V: Il Municipio

Art. 26 Composizione

Il Municipio è costituito di sette membri.

Art. 27 Competenze

¹Il Municipio, esplicando funzioni di organo esecutivo e nell'ambito dell'autonomia comunale residua, promuove gli indirizzi globali dello sviluppo del Comune; in particolare:

- a) favorisce e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria tra gli abitanti;
- b) pianifica le attività pubbliche, economiche e socioculturali del Comune;
- c) amministra il comune;
- d) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio comunale;
- e) informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando n'è interpellato;
- f) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali;
- g) esercita le funzioni di polizia locale ai sensi dell'art. 107 LOC;
- h) tiene e aggiorna i cataloghi civili, il ruolo della popolazione e delle attività economiche e gli altri registri nella forme previste dalle leggi e dai regolamenti;
- i) tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito delle procedure civili, penali e amministrative, informando il Consiglio comunale;
- l) Informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.

²Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo degli affari correnti. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.

Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di dieci giorni dall'intimazione.

Art. 28 Commissioni

¹Quando la legge non precede altrimenti, le commissioni e le delegazioni imposte dalla legge sono composte da sette membri.

²Il Municipio può insediare altre commissioni e decide liberamente il numero dei suoi membri.

Art. 29 Periti

¹Il Municipio nomina un perito comunale ed un sostituto che eseguono stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge, su richiesta del Municipio, di autorità giudiziarie e di privati.

²La retribuzione dei periti è a carico dei richiedenti secondo criteri stabiliti dal Municipio mediante ordinanza.

Titolo III

Gestione finanziaria

Art. 30 Incassi e pagamenti

¹Il Comune tiene un conto corrente postale e conti correnti bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti.

²Le somme periodicamente incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

³Il Municipio può istituire rapporti di conto corrente tra il Comune ed altri Enti pubblici.

Art. 31 Autorizzazione a riscuotere

Il Segretario comunale e il cassiere sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di Cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo del versamento come l'articolo precedente.

Art. 32 Diritto di firma

Il Segretario comunale ed i dipendenti abilitati dal Municipio hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco o il vice Sindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 33 Spese non preventivate e deleghe²

¹Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di 30'000 Chf.

²Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

- a) di spese d'investimento (art. 13 lett. e LOC), fino ad un importo di fr. 50'000;
- b) di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr. 50'000;
- c) di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 50'000;
- d) di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un importo di causa di fr. 50'000;

- e) di sottoscrivere convenzioni per un impegno massimo annuo di fr. 30'000, di durata determinata non superiore a due anni e non automaticamente rinnovabili alla loro scadenza;

Il totale annuo delle deleghe di cui alla lettera a), b), c) e d) non dovrà superare fr. 200'000.

Art. 34 Organo peritale di controllo

Per agevolare il compito del controllo amministrativo e finanziario, il Municipio fa capo ad un organo peritale esterno di controllo.

Titolo IV

Onorari, stipendi, diarie ed indennità

Art. 35 Emolumenti del Sindaco e dei Municipali

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| a) il Sindaco | Fr. 14'500.-- annui |
| b) il vice Sindaco | Fr. 11'000.-- annui |
| c) i Municipali | Fr. 10'000.-- annui |

Inoltre riceveranno un'indennità di Fr. 65.-- per seduta alla quale partecipano.

Art. 36 Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle Commissioni e delle Delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

- | | |
|---|------------|
| a) per una giornata | Fr. 200.-- |
| b) per mezza giornata | Fr. 100.-- |
| c) per missioni fuori Comune saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate. | |

Art. 37 Indennità per sedute delle Commissioni

I membri delle Commissioni e Delegazioni municipali ed i membri delle Commissioni nominate dal Consiglio comunale, ricevono un'indennità di Fr. 50.-- per ogni seduta alla quale partecipano.

Art. 38 Modalità di pagamento

Gli onorari del Sindaco e dei Municipali e le indennità per sedute sono adeguate al rincaro all'inizio di ogni quadriennio secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali.

Il versamento, al netto di oneri sociali, avviene semestralmente.

Art. 39 Finanziamento ai partiti

¹Ai Partiti è versata l'indennità annua di Fr. 500.-- per ogni Consigliere comunale.

²Ai Gruppi, costituiti secondo le modalità previste dall'art. 7 è corrisposta l'indennità base annua di Fr. 3'000. -- .

Art. 40 Finanziamenti speciali

a) Contributo alla Parrocchia Cattolica.

Alla Parrocchia cattolica di Stabio è riconosciuta una congrua di Fr. 45'400. – annui, per i servizi prestati dal coadiutore alla comunità di Stabio.

L'importo sarà adeguato all'aumento del costo della vita conformemente alle norme vigenti per i dipendenti comunali.

b) Contributi alle Società.

Il Municipio è autorizzato, nell'ambito dell'importo stabilito a preventivo a versare sussidi annui alle Società che operano in favore della comunità di Stabio.

Titolo V

Aziende municipalizzate

Art. 41 Aziende

¹Il Comune dispone per l'esercizio di servizi pubblici, delle Aziende municipalizzate, con le sezioni:

- elettricità
- acqua
- gas.

²La costituzione e il funzionamento delle Aziende sono disciplinate dalla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e da uno specifico regolamento organico.

Titolo VI

I beni comunali

Art. 42 Uso speciale

L'uso dei beni amministrativi è disciplinato dall'apposito Regolamento sui beni amministrativi.

Titolo VII

Ordine pubblico e polizia locale

Art. 43 Norma generale

¹Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza comune, compete al Municipio.

²Il Municipio può, per svolgere efficientemente i compiti di polizia, stabilire una reciproca collaborazione con gli altri corpi di polizia comunale.

Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.

³Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 44 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali o di eccezionali eventi, il Municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

Art. 45 Rumori molesti e quiete notturna

¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

²Dopo le ore 23.00 al più tardi sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi per la riproduzione del suono. Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto.

³Il Municipio precisa gli orari mediante ordinanza e stabilisce le condizioni di deroga.

Art. 46 Lavori festivi e notturni

Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.

Art. 47 Ricovero di animali

Sono vietati nell'abitato e nelle sue vicinanze, nella misura in cui risultano molesti, installazioni per ricovero di animali, quali in particolare canili, pollai, conigliere, voliere, rettilari, stalle per suini, bovini, equini, ovini.

Art. 48 Sicurezza generale

¹Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.

²L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni di evitarlo.

³Il Municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.

Art. 49 Lavori stradali

Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, è necessario chiedere l'autorizzazione al Municipio.

Art. 50 Affissioni

¹Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici, strade o altre costruzioni di pertinenza del Comune, salvo espressa concessione del Municipio.

²Il Municipio può vietare l'affissione sulla proprietà privata, visibili dall'area pubblica, se contrarie all'estetica ed alla moralità.

Art. 51 Circolazione

¹Il Municipio può limitare a certi orari la circolazione di veicoli all'interno dell'abitato, in conformità al piano del traffico.

²Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano per favorire i percorsi pedonali ed il carattere residenziale di talune zone o strade.

Art. 52 Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) Le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alla piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici come pure alla proprietà pubblica di qualsiasi genere;
- b) La manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi;
- c) L'esecuzione di scavi o altre alterazioni a strade, piazze e sentieri pubblici non esplicitamente autorizzate dal Municipio.

Art. 53 Sostanze velenose

Tutti i detentori di sostanze velenose delle classi di tossicità I e II sul territorio giurisdizionale di Stabio sono tenuti a notificarle al Municipio. Le modalità di notifica sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

Art. 54 Deposito di fanghi

Il Municipio può vietare o regolamentare mediante ordinanza il deposito e la fertirrigazione con fanghi di depurazione, colaticcio e simili.

Art. 55 Igiene e custodia dei cani sull'area pubblica

È vietato lasciar vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze, giardini e spazi pubblici. Il Municipio regola l'igiene e la custodia dei cani mediante ordinanza.

Art. 56 Contravvenzioni e multe

¹Il Municipio punisce con multe le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

²L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di Fr. 10'000. --, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

³Per il resto fanno stato gli artt. 147, 148, 149 e 150 LOC.

Art. 57 Tasse, indennità e sportule di Cancelleria

¹Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da regolamenti speciali.

²Gli interventi richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi e il materiale impiegato.

³L'ammontare delle sportule di cancelleria e le modalità di pagamento sono fissati da apposita ordinanza municipale.

Titolo VIII

Disposizioni finali ed abrogative

Art. 58 Diritto suppletorio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e delle relative norme di applicazione.

Art. 59 Entrata in vigore

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

²Le disposizioni relative al finanziamento dei gruppi politici, agli onorari, agli stipendi, alle diarie e alle indennità, entrano in vigore al 1 gennaio 2002

Art. 60 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale del 17 dicembre 1990.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Davide Socchi

Agostino Bernardi

Approvato dal Consiglio comunale di Stabio nella seduta del 19 dicembre 2001

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

Hugo Elsener

Agostino Bernardi

Approvato dalla sezione Enti Locali del Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 31 gennaio 2002.

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Mauro De Lorenzi